

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - Schema Allegato Uno alla polizza

(Le presenti Condizioni sono accettate integralmente e sostituiscono, qualora in eventuale contrasto, Le Condizioni Generali della Polizza)

Schema delle Condizioni contrattuali per la polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05, nonché del D.Lgs 36/03 e del D.Lgs. 133/05 ex Allegato 2 alla Delibera D.R. n. 39/23 del 15.07.2008

Gestione Operativa del Modulo II

Premesso che:

1. con D.D. n. 6483 del 05/03/2010 la Provincia del Sud Sardegna ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio del complesso IPPC costituito dalle seguenti sezioni impiantistiche strettamente interconnesse:

1. impianto di selezione per la produzione di frazione organica;
 - a) sezione di selezione e annessa area di stabilizzazione al coperto (D8);
 - b) sezione di digestione anaerobica (R3);
 - c) impianto per la produzione di biogas;
 - d) impianto di compostaggio (R3) per la stabilizzazione accelerata delle frazioni putrescibili del rifiuto attraverso "biocelle" a ventilazione forzata e annessa linea di convogliamento di materiale dall'edificio fossa e selezione alla nuova area di maturazione;

2. Il modulo della discarica autorizzata per una volumetria di 765,000 me al netto della copertura finale (D1);

3. I modulo della discarica in fase di post-esercizio, contiguo al II modulo;

4. impianto per la captazione e lo sfruttamento del biogas prodotto dai moduli della discarica;

5. messa in riserva (R13)

di proprietà del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano Villacidro, ubicati in Loc. "Cannamenda" Comune di Villacidro (SU)

2. con D.D. prot. 4538 del 27.02.2017, recante modifica sostanziale all'AIA n. 3/2010, la Provincia del Sud Sardegna ha autorizzato la realizzazione del 3° modulo di discarica inserito nel complesso IPPC di cui all'art. 3/2010, giusta D.G.R. n. 48/33 del 06.09.2016 con la quale, preso atto della valutazione positiva dello SVA, si esprime giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento di approvazione del Progetto definitivo VIA;

3. con atto del 04/08/2022 la Provincia del Sud Sardegna, prot. Consorzio n. 2599 del 04/08/2022 ha rilasciato il nulla-osta all'esercizio del 3° modulo della discarica;

4. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dal provvedimento di cui ai precedenti punti 1,2,3 il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di € 2.606.130,00 (DUEMILIONISEICENTOSEIMILACENTOTRENTA/00) per la GESTIONE **Operativa del Modulo II**, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita in caso di escussione;

5. la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria/fidejussione bancaria;

6. il Contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui punto 3, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;

7. è denominato Ente garantito la **Provincia del Sud Sardegna –via Mazzini n. 39 – 09013 CARBONIA Pec: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it**

CÍO PREMESSO:

la Sottoscritta _____, con sede in _____ (___), Via _____, N. _____, cap _____, autorizzata dalla Decisione n. _____ del _____ dal _____ ad esercitare le assicurazioni Classe 15, Ramo Cauzioni, ed in conformità all'art.36 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana – giusta iscrizione nell'Albo Imprese in data _____ al n _____, Codice IVASS _____, ed in regola con il disposto della legge n. 348 del 10.06.1982 e successive modifiche ed integrazioni, che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità Società, e pertanto alle garanzie verso lo Stato e agli altri Enti Pubblici, in regola con il deposito della legge 10 giugno 1982 n. 348, e successive modificazioni e integrazioni, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, **si costituisce fidejussore** del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di € 2.606.130,00 (DUEMILIONISEICENTOSEIMILACENTOTRENTA/00) per la GESTIONE **Operativa del Modulo II**, a garanzia delle obbligazioni di cui alle premesse, a copertura delle spese necessarie, o comunque inerenti o connesse, all'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché il risarcimento di eventuali danni all'ambiente, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia della presente fidejussione, a mezzo del sottoscritto signor _____, nato a _____ il _____, nella qualità di _____, giusti poteri conferiti

La polizza ha validità a partire dal 05/03/2023 e fino al 05/03/2028 maggiorata di ulteriori 24 mesi;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. Durata della garanzia.

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente commesse nel periodo relativo alla gestione operativa e di chiusura della discarica.

La durata della polizza è pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente Beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate in premessa. Decorso tale periodo la garanzia sarà espressamente svincolata dall'Ente beneficiario.

Prestazione garanzia finanziaria per piani quinquennali.

La durata della garanzia finanziaria è pari a cinque anni, maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario dovrà verificare, tramite l'Ente di controllo, che non si siano manifestate le inadempienze riportate al paragrafo 1, punto 3 dell'allegato 1 D.G.R. 39/23, e potrà continuare ad avvalersi della garanzia stessa con riferimento alle predette inadempienze. Decorso il termine di validità, maggiorazione inclusa, la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall'Ente beneficiario e nulla potrà essere opposto alla società di assicurazione. Allo scadere dei cinque anni il contraente provvederà ad inviare all'Ente beneficiario nuova garanzia fideiussoria (da stipularsi con la stessa o con nuova società di assicurazione/banca) o, qualora la società di assicurazione/banca lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari ad almeno cinque anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per le inadempienze di cui sopra.

Qualora alla scadenza dei cinque anni non sia presentata nuova garanzia finanziaria, o il rinnovo di quella precedente, la relativa autorizzazione alla gestione dei rifiuti risulterà inefficace.

Art. 2 Delimitazione della garanzia

La Società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come previsto al punto 4 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per l'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti, la chiusura, la messa in sicurezza compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché per il risarcimento di eventuali danni all'ambiente, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia della presente garanzia. Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, l'ammontare della cauzione si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di chiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma la facoltà della Società di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale rivalutata.

Art. 3 Calcolo del premio o delle commissioni bancarie

Il premio o la commissione, per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 Escussione o pagamento del risarcimento

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento da parte dell'Ente beneficiario che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5 Surrogazione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente beneficiario in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente e obbligati solidali, successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6 Pagamento del premio ed altri oneri

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale, o delle commissioni e dei supplementi del premio, non può in alcun caso essere opposto all'Ente beneficiario e non può essere posto a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese e altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente beneficiario. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente beneficiario anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente garanzia, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8 Clausola Broker

La gestione della presente polizza, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, è affidata al Broker GALIZIA ALBERTO. per tutta la durata del contratto, incluse eventuali rinnovi e/o proroghe. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si

intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker GALIZIA ALBERTO, la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.

Il pagamento del premio avverrà pertanto tramite il broker GALIZIA ALBERTO, il cui compenso sarà a carico della Compagnia aggiudicataria, nella misura del:

Aliquota provvigionale del 10% (dieci) sui premi assicurativi dei contratti effettivamente conclusi nel "ramo" NON Rca; da applicare su ogni rata di premio pagata.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente e verrà trattenuta sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione alle Compagnie o Per i periodi eventualmente non coperti dall'assistenza del broker i rapporti sopra indicati si intendono intercorrenti direttamente tra la Società e l'Ente.

Art. 9 Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Lì il

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ